



Misure urgenti per l'esame di abilitazione forense 2019-2020 e Proposta riforma complessiva per l'accesso alla professione

SOMMARIO

I. Premessa

II. Contesto di riferimento

III. Criticità della “correzione rapida” e degli “orali in presenza”

IV. Prima proposta di emendamento

V. Vantaggi e modalità di attuazione

VI. Seconda proposta di emendamento

VII. Vantaggi e modalità di attuazione

VIII. Proposta di riforma dell'esame di abilitazione alla professione forense



I. Premessa

L'associazione InOltre – Alternativa Progressista, costantemente attenta alla tutela dei diritti sociali connessi al mondo del lavoro e dei giovani, ritiene doveroso porre l'accento sul delicato tema inerente l'Esame di Abilitazione alla Professione Forense della sessione 2019/2020, ad oggi sospeso.

La questione, infatti, riguarda migliaia di giovani praticanti avvocati, già ampiamente vessati di inique tutele socio – economiche, le quali, purtroppo, inevitabilmente risentiranno della futura crisi economica che il nostro Paese attraverserà, a causa della tristemente nota epidemia da Covid-19.

Senza alcuna pretesa di voler rappresentare l'intera categoria, si è proceduto all'ascolto aperto delle idee di un gruppo libero di praticanti, si è lavorato, di concerto tenendo conto dei contributi offerti, affinché venisse realizzata una proposta chiara e netta da presentare alle forze di Governo per emendarla.

Il presente documento analizza dapprima le criticità dell'impostazione tradizionale che ha scelto di perseguire il Governo, in seguito prosegue con l'enunciazione di due possibili alternative – a nostro avviso obbligate – per far fronte alla situazione che si prospetterà nei prossimi mesi. Infine, sono stati enucleate per punti le linee guida e le priorità di intervento circa la stesura di una nuova riforma complessiva inerente l'accesso alla professione forense.

È seguito un lavoro di inclusione e coordinamento di realtà associative di categoria che hanno aderito e sottoscritto le proposte di seguito esposte.

II. Contesto di riferimento

I praticanti avvocato sono giovani intorno ai 30 anni che, dopo il percorso accademico quinquennale, la laurea e 18 mesi di praticantato non retribuito, si trovano a dover affrontare un ulteriore ostacolo, per molti purtroppo insormontabile, per poter iniziare ad esercitare ed a costruirsi una carriera lavorativa: l'esame di abilitazione alla professione forense.

Consapevoli del valore e dell'importanza che questa professione venga svolta da soggetti preparati e meritevoli, da tempo vengono denunciati, senza ottenere alcun risultato, i gravi pregiudizi che pesano sugli aspiranti avvocato, di fatto privati di un accesso regolamentato, ma rapido, al mondo del lavoro.



Alla situazione di grave difficoltà in cui versa da decenni l'avvocatura italiana, si aggiunge oggi l'epidemia di Covid-19: circostanza purtroppo eccezionale ed imprevedibile, ma le cui conseguenze non possono ancora una volta gravare sui praticanti avvocato.

Bloccare a 30 anni un giovane nella carriera lavorativa non fa altro che aggravare la sua situazione di dipendenza economica dal nucleo familiare, impedendogli di emanciparsi e di crearsi un'esistenza dignitosa e gratificante dal punto di vista professionale ed umano.

Si tratta di un'abilitazione, non di un concorso pubblico!

Una volta ottenuto il titolo, la strada è tutta in salita e vi è tutto da dimostrare, confrontandosi e facendosi largo in un contesto difficile.

È ingiusto impedire a tanti giovani di dimostrare sul campo ciò di cui sono capaci!

L'intento di questa proposta è quello di far fronte ad una situazione emergenziale e dare risposte ai tanti praticanti che, da dicembre 2019 e chissà per quanto altro tempo ancora, sono in attesa di una definizione della propria posizione (Tabella 1). Tuttavia va letta alla luce di una riforma integrale dell'esame di abilitazione, che questo gruppo si propone successivamente di portare avanti e di proporre al più presto, così da razionalizzare l'intero sistema di selezione dei professionisti di domani, in un'ottica di efficienza, trasparenza, meritocrazia e celerità.

TABELLA 1 Comunicazioni dei COA alla data del 15/5/2020

Allo stato di incertezza già evidenziato, si aggiunge l'impossibilità di riuscire ad avere ad oggi, notizie certe o circa i tempi di ripresa delle correzioni degli elaborati da parte dei COA, come di seguito riportato.

CITTA'	DATA	STATO COMUNICAZIONE
ANCONA	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
AVELLINO	29/04/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI CON CONCLUSIONE PREVISTA AD OTTOBRE 2020. IN ALTERNATIVA SCRITTO ABILITANTE CON CORREZIONI IN TEMPO UTILE PER POTERSI ISCRIVERE ALL'ESAME 2020
BARI	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
BOLOGNA	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
BOLZANO	15/05/2020	CONCLUSIONE CORREZIONI ENTRO IL 20/5



BRESCIA	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
CAGLIARI	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
CALTANISSETTA	24/04/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI CON AMPLIAMENTO COMMISSIONI/SOTT
CAMPOBASSO	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
CATANIA	24/04/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI CON AMPLIAMENTO COMMISSIONI/SOTTOCOMM
CATANZARO	22/04/2020	RICHIESTA PASAGGIO ALL'ORALE PER CANDIDATI DELLA PROVA SCRITTA DEL 12/2019
FIRENZE	15/05/2020	CORREZIONI SOSPESE
GENOVA	24/04/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI
L'AQUILA	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
LECCE	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
MESSINA	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
MILANO	10/05/2020	SEGRETERIA ESAMI CHIUSA E CORREZIONI SOSPESE
NAPOLI	13/05/2020	ESAMI ORALI DAL 25/5 – NULLA PREVISTO PER LA CORREZIONE DEGLI SCRITTI
PALERMO	07/05/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI
PALMI	09/05/2020	SOLLECITO PER CONCLUSIONE ESAMI 2019 CON QUALSIASI INIZIATIVA IDONEA
PERUGIA	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
RAGUSA	24/04/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI CON AMPLIAMENTO COMMISSIONI/SOTTOCOMM
REGGIO CALABRIA	29/04/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI
ROMA	12/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE
SALERNO	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
SIRACUSA	24/04/2020	SOLLECITO PER RIPRESA CORREZIONI CON AMPLIAMENTO COMMISSIONI/SOTTOCOMM
TORINO	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
TRENTO	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
TRIESTE	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA
VENEZIA	15/05/2020	NESSUNA COMUNICAZIONE PERVENUTA



III. Criticità della “correzione rapida” e degli “orali in presenza”

1. Per garantire condizioni legittime di una correzione ordinaria che, tuttavia, prosegua in via telematica, i tempi di correzione si allungherebbero eccessivamente, consigliando ai candidati del 2019 di dover ripetere la prova d'esame nel 2020 in via cautelativa nelle more dell'attesa del risultato della prova 2019. Inevitabile pensare alla perdita di chance e al conseguente danno da ritardo derivante dal protrarsi dei tempi di svolgimento della fase di correzione e del successivo svolgimento delle prove orali, provocante uno stato di attesa nel quale, da un punto di vista lavorativo, i candidati non hanno la possibilità di offrirsi sul lavoro con una fisionomia professionale definita.
2. Quali sono le modalità di correzione rapida (vale a dire di una correzione ordinaria svolta, però, in via telematica)? Cosa significherebbe che le procedure di correzione dovranno essere registrate? Come si pensa di procedere materialmente ad una registrazione video e audio delle correzioni? Questo, però, comporta una evidente disparità di trattamento con gli elaborati già corretti dalle Commissioni prima dello stop causa Covid-19.
3. L'attività di scannerizzazione degli elaborati (vedi **Tabella 2**) per una stima complessiva dei giorni richiesti) comunque comporterebbe la necessità di dedicare il lavoro extra di più di un funzionario per ciascuna Corte di Appello.
4. Detta attività di scannerizzazione come e alla presenza di chi verrà eseguita? Chi esegue materialmente l'operazione di apertura delle buste contenenti gli elaborati? È certamente alto il rischio che gli elaborati possano venir perduti o, peggio ancora, nel momento in cui debbono essere riposti nuovamente nelle buste ed abbinati alle buste chiuse con l'identità del candidato, per errore attribuiti a nominativi diversi.
5. Trattamento dei dati personali e GDPR: come vengono protetti gli elaborati e le copie cartacee una volta scannerizzate? Nessun candidato ha evidentemente dato il proprio consenso a che le copie cartacee venissero trasformate in formato digitale e diffuse in sedi diverse da quella delle Corti di Appello deputate alla correzione. Come si evita l'eventuale riproduzione o diffusione dei testi digitali? Chi garantisce che i Commissari da remoto non ne conservino copia?
6. Cosa accade alle correzioni in caso di mancata conversione del Decreto in Legge? Come si pensa di fare fronte agli ulteriori ritardi?
7. È previsto un termine perentorio univoco per tutte le Corti di Appello? E cosa accadrebbe, quindi, se anche solo una Corte di Appello non rispettasse i termini perentori di correzione degli elaborati?
8. Stante la non obbligatorietà per i Commissari a correggere in remoto e, quindi, restando ferma la possibilità per questi di continuare a recarsi nella propria sede di Corte di Appello per procedere alle correzioni, cosa accadrebbe laddove uno o più Commissari risultassero positivi al Covid-19? Un



ulteriore blocco delle correzioni creerebbe disparità tra Corti di Appello: non può una Corte arrestare le correzioni, mentre le altre continuare.

9. Infungibilità: è cosa nota che laddove un magistrato facente parte della Commissione esaminatrice fosse impossibilitato a partecipare alle correzioni o risultasse positivo al Covid-19 non potrebbe essere sostituito da un professore universitario, creando, quindi, un disservizio e una necessaria interruzione delle procedure di correzione, con evidente disparità di trattamento tra una Corte di Appello e l'altra.
10. Non è, altresì, auspicabile un incremento delle Commissioni in sede di correzione delle prove scritte: cambiare le regole di correzione in corso d'opera lederebbe certamente la *par condicio* legittima invocabile dai candidati i cui elaborati sono stati corretti prima dell'interruzione causa Covid-19. Cosa, questa, che non potrebbe essere neppure dimostrata stante l'anonimato degli elaborati, e che, dunque, lederebbe procedure di correzione omogenee tra chi è stato corretto prima dello scoppio della pandemia e chi è stato corretto successivamente.
11. Cosa accadrebbe laddove, nelle more della correzione rapida, la curva epidemiologica risalisse? Il Governo ha, infatti, scelto di proseguire con l'impostazione tradizionale con l'innesto di strumenti digitali: un cambiamento in corso d'opera per un evento già ampiamente annunciato dagli esperti sanitari non è forse un motivo valido per prevenire una tale impostazione?
12. Nella fase seguente dell'esame orale come si garantirebbe il diritto di tutti i candidati a svolgere il proprio esame in locali perfettamente sanificati ed igienizzati volta per volta? Quali i costi e quali i tempi?
13. In fase di orale e anche in fase di scritto 2020, tutte le regioni sono in grado di garantire uno sforzo di tale portata e nelle modalità previste dai protocolli sanitari? Alcuni necessari presidi e misure sarebbero: 2 metri di distanza tra un candidato e l'altro; sanificazione e igienizzazione degli ambienti e delle superfici; distribuzione di kit per la disinfezione delle mani; misurazione della temperatura con scanner e relativo luogo in cui, in caso febbre, il candidato possa comunque procedere alla prova d'esame, ma in separata sede rispetto agli altri; predisposizione di sale apposite per i candidati immunodepressi con presenza di personale sanitario e di pronto soccorso.
14. Costringere la maggior parte dei candidati a sostenere nuovamente la prova scritta in via cautelativa, comporta in un momento già caratterizzato dalle ristrettezze economiche provocate dalla crisi innescata dall'emergenza Covid-19, la spesa relativa alla partecipazione dei corsi in preparazione all'esame scritto, l'esborso di denaro per l'acquisto dei codici commentati (che può arrivare anche a superare la somma di euro 400), per lo spostamento nel luogo in cui ha sede la Corte d'Appello in cui si svolgerà l'esame e per la sistemazione in strutture alberghiere nelle notti intercorrenti tra le tre giornate di prove.



15. Come garantire, durante la fase degli orali, parità di trattamento per coloro i quali vivono nella sede della Corte di Appello e per i fuori-sede? Alberghi (molte strutture alberghiere sono chiuse e non hanno i mezzi per poter dare la certezza di una loro riapertura nel rispetto delle norme di igienizzazione e sanificazione richieste) e mezzi di trasporto costituiscono un rischio di contagio ulteriore: non sarebbe più opportuno permettere anche ai candidati di svolgere il proprio esame orale da remoto?
16. Andrebbero garantite tutta una serie di protezioni (con chiaro aumento di costi e necessaria ricerca di locali molto più ampi per il seguente esame scritto 2020) anche per i candidati immunodepressi, con ciò esponendo questi, *in primis*, e tutti gli altri, *in secundis*, al rischio di contrarre il Covid-19.
17. È stata fatta una planimetria e una puntuale valutazione degli spazi disponibili, compatibilmente con l'avvio e la ripresa dell'attività giurisdizionale? Cosa ne è delle Corti di Appello più piccole e meno attrezzate?
18. Contestiamo la discriminazione rispetto agli altri ordini professionali, i quali hanno trovato una soluzione per ovviare al potenziale svantaggio provocato dal ritardo nelle procedure d'esame. Uno svantaggio che la nostra categoria si troverebbe costretta a subire posto che la volontà di procedere alla correzione dell'esame sfocerà in un ritardo nella conclusione della procedura, provocando altresì la sovrapposizione con la sessione 2020/2021.

TABELLA 2

Si è proceduto a calcolare il numero delle pagine e delle ore necessarie per la relativa scansione, considerando come già effettuata la correzione della metà degli elaborati in ogni Corte d'Appello. Per la restante metà degli elaborati da correggere, si è proceduto ad un conteggio di pagine da scansionare sulla base di una media tra le tre prove sostenute.

Successivamente, è stato effettuato un calcolo in termini di tempo (ore) necessaria alla scansione.

Segue, in termini numerici, quanto suesposto.

CORTE D' APPELLO	PAGINE DA SCANSIONARE	ORE
Napoli	42273	29.3563
Milano	30586	21.2403
Roma	27646	19.1986
Bologna	13587	9.4354
Palermo	11655	8.0938
Venezia	11623	8.0715
Catanzaro	9723	6.7521
Bari	9597	6.6632

InOltre – Alternativa Progressista

Via Silvio d'Amico n° 28, Roma

Mail: inoltreap@gmail.comMail PEC: inoltre.ap@pec.itwww.inoltreap.it

Presidente Giordano Bozzanca

Tel: +39 327 997 1332



Salerno	8704	6.0444
Catania	8662	6.0153
Torino	7896	5.4833
Lecce	7381	5.1257
Genova	4798	3.3319
L'Aquila	4683	3.2521
Reggio Calabria	4641	32229
Brescia	4567	3.1715
Cagliari	4074	2.8292
Ancona	3927	2.7271
Messina	3811	2.6465
Perugia	3034	2.1069
Caltanissetta	2625	1.8229
Trieste	2257	1.5674
Firenze	8316	5.775
Campobasso	1638	1,1375
Trento	1071	0,74375



IV. La proposta di emendamento: abilitazione all'esercizio della professione forense subordinata al superamento di un'unica prova orale

“Art. ___ Norme in materia di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense”

1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse alla pandemia legata al COVID-19, per la sessione 2019/2020 i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, i quali abbiano sostenuto le prove scritte, sono ammessi alla prova orale.

2. Gli elaborati delle prove scritte, la cui correzione è negli effetti sospesa, sono, in ogni caso, oggetto di discussione con il candidato.

La prova orale ha per oggetto la valutazione del candidato sulle seguenti materie:

- a) una materia a scelta del candidato tra quelle oggetto del parere motivato della prova scritta;
- b) una materia di tipo processuale a scelta del candidato;
- c) una materia a scelta fra le sei indicate al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
- d) Ordinamento e deontologia forense.

Al fine del positivo esito dell'esame, il candidato deve riportare una valutazione complessivamente sufficiente delle materie sopra indicate.



3. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto, disciplina le opportune modalità di sostenimento della prova orale, anche in via telematica a distanza, procedendo, se nel caso, alla riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione ed integrando, ove ritenuto necessario, il numero ulteriore dei componenti in seno alle Commissioni stesse.

4. Per quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 46 - 47 della L. n. 247/2012."

V. Vantaggi e modalità di attuazione

La proposta di emendamento così formulata consente di procedere ad una selezione rapida, ma al contempo puntuale, dei candidati idonei all'abilitazione forense, tenendo conto della straordinarietà ed eccezionalità del periodo che stiamo vivendo ed evitando ulteriori lungaggini alla procedura abilitativa ad oggi vigente, inadeguata alle sopravvenute esigenze.

Una soluzione di tal sorta, che prevede in prima battuta la discussione degli elaborati, mira a non vanificare le prove scritte, oltre a vagliare delle conoscenze delle materie come indicate nel testo dell'emendamento, in una valutazione complessiva che tenga conto dell'intero colloquio.

La prova orale così impostata consente al candidato di ripercorrere i propri elaborati, illustrando alla commissione l'iter logico-giuridico seguito, la propria capacità di individuare le norme e la giurisprudenza di legittimità più idonea al caso concreto e la forza persuasiva della linea difensiva scelta e, nel contempo, permette alla commissione di valutare altresì la conoscenza in altre materie fondamentali per il nostro ordinamento giuridico.

Si ritiene che la scelta di limitare il numero di materie alla prova orale risponda ad una ratio di semplificazione e celerità dell'iter abilitativo, già di per sé lungo e tortuoso rispetto a quello previsto per altre professioni, ad oggi ulteriormente gravoso per una categoria di giovani che, dopo 5 anni di università e 18 mesi di pratica, chiedono a gran voce di avere la possibilità di poter iniziare ad esercitare, costruendosi un'onorabile carriera e contribuendo a dar lustro alla professione forense.

La proposta di ridurre il numero delle materie oggetto della prova orale consente altresì di razionalizzare il numero di commissari all'interno di ogni commissione, così da creare più



sottocommissioni con le stesse risorse umane già previste, prevedendo di nominarne di straordinarie ove se ne ravvisi necessità, in proporzione al numero di candidati.

VI. Proposta di emendamento: abilitazione all'esercizio della professione forense subordinata al superamento delle prove già sostenute in modalità scritta

“Art. ___ Norme in materia di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense”

1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza pandemica legata al COVID-19, per la sessione 2019/2020 indetta con decreto 11 giugno 2019, ai candidati all'esame di Stato per l'iscrizione negli albi degli avvocati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in almeno due prove, è riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. L'iscrizione negli albi degli avvocati è condizionata alla valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice all'esito di un colloquio con il candidato ad oggetto l'ordinamento e la deontologia forense.
3. Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto, disciplina le opportune modalità di sostenimento del colloquio, anche in via telematica a distanza.

VII. Vantaggi e modalità di attuazione

La proposta di emendamento così formulata consente di ovviare all'inevitabile rallentamento delle procedure di correzione degli elaborati per la sessione d'esame 2019/2020, condizionando il superamento dello stesso all'esito positivo delle sole prove scritte, senza l'ulteriore prolungamento delle tempistiche necessarie per sottoporre i candidati all'esame orale. Infatti, il completamento delle correzioni degli elaborati, previsto ottimisticamente entro il mese di ottobre a.c., non consentirebbe



di esaminare tutti i candidati ammessi alla prova orale entro la data fissata per lo svolgimento della sessione 2020/2021, costringendo la maggior parte di questi a sostenere cautelativamente le prove scritte in attesa di essere sottoposti a quella orale. Tale circostanza, che in alcune Corti d'Appello si è già verificata in passato coinvolgendo, però, un numero residuale dei candidati, inciderebbe sulla condizione della maggior parte di coloro ammessi alla prova orale. Ciò comporterebbe un netto aumento delle iscrizioni all'esame scritto della sessione 2020/2021, le cui modalità di svolgimento si prospettano già di per sé fortemente compromesse dal rischio di contagio legato all'assembramento di persone. Lo svolgimento delle prove scritte in via cautelativa dei candidati in attesa di essere sottoposti all'esame orale a cui sono stati ammessi, sommati a tutti i candidati che si apprestano a sostenere la prova scritta per la prima volta al completamento del tirocinio, comporterebbe un numero di candidati eccezionalmente elevato e tale da provocare maggiori problematiche relative alle modalità di svolgimento delle prove in termini di spazi, risorse e personale, oltre ad un appesantimento delle procedure di correzione degli elaborati. Un aggravio complessivo reso superfluo dal successivo superamento della prova orale da parte dei candidati che già avevano ottenuto esito positivo delle prove scritte sostenute nella sessione precedente.

Prevedere che i candidati, i quali abbiano già superato positivamente la prova scritta, siano tenuti a sottoporsi a un ulteriore esame orale, nonostante l'eccezionalità delle circostanze provocate dall'emergenza pandemica e il rallentamento delle procedure di correzione, equivale a costringere la maggior parte dei candidati a sostenere nuovamente l'esame scritto. Tale circostanza comporta, in un momento già caratterizzato dalle ristrettezze economiche provocate dalla crisi innescata dall'emergenza Covid-19, la spesa relativa alla partecipazione dei corsi in preparazione all'esame scritto, l'esborso di denaro per l'acquisto dei codici commentati (che può arrivare anche a superare la somma di euro 400), per lo spostamento nel luogo in cui ha sede la Corte d'Appello in cui si svolgerà l'esame e per la sistemazione in strutture alberghiere nelle notti intercorrenti tra le tre giornate di prove.

Stante la straordinarietà ed eccezionalità del contesto attuale, al fine di evitare ulteriori rallentamenti in merito alla procedura abilitativa, si rende opportuno garantire ai candidati che abbiano ottenuto valutazione positiva della prova scritta maggiore certezza delle tempistiche (già sacrificata in questi mesi a causa della sospensione delle correzioni) necessarie a riconoscere loro l'abilitazione alla



professione, senza riversare su di essi le conseguenze del prolungamento dei tempi necessari all'espletamento delle procedure tradizionali, non adeguate all'eccezionalità del contesto attuale.

VIII. Proposta di riforma dell'esame di abilitazione alla professione forense

Dalle criticità emerse appare chiara la necessità di una riforma organica dell'esame di abilitazione alla professione forense. A seguito di un lavoro di concertazione con diverse associazioni e con l'intento di offrire e supportare il Legislatore nella predisposizione di un testo di riforma, si riporta di seguito alcuni sintetici suggerimenti, elaborati tenendo tra l'altro conto, della disciplina dettata da diversi [paesi europei](#) in materia di accesso alla professione di avvocato.

1. svolgimento di un semestre di tirocinio già durante il periodo universitario, con possibilità di svolgerlo in realtà diverse da studi "classici" (es. comparti legali aziende);
2. previsione di compenso minimo stabilito con decreto ministeriale, uguale su base nazionale + tutele, già dal tirocinio universitario □ agevolazioni e sgravi fiscali per studi/strutture formative;
3. sanzioni deontologiche per gli avvocati che non pubblicano sul sito le fatture di pagamento dei propri praticanti (fino alla sospensione dall'Albo);
4. periodo intercorrente tra la fine della pratica e l'abilitazione, nel caso in cui il praticante resti a collaborare in studio: compenso superiore almeno del 20% rispetto a quello percepito durante la pratica, adeguato all'effettivo apporto prestato;
5. esame di abilitazione: due sessioni l'anno, con esame da svolgersi in 2 giorni, tutto con modalità digitali;
6. il praticante sceglie in via preventiva l'indirizzo delle prove, pertinente al percorso di pratica svolta, sul modello dell'esame per avvocato cassazionista;
7. nello stesso giorno: 1° e 2° prova, senza codici;



8. 1° prova: quesiti a risposta multipla nella rosa della materia scelta peso sul totale per abilitazione 40%;
9. 2° prova: saggio breve questione deontologica 10%;
10. 3° prova: parere o atto della materia scelta con ausilio codice commentato 50%;
11. i risultati devono essere comunicati non oltre 20 giorni prima del termine per l'iscrizione alla successiva sessione d'esame;
12. parere o atto valutati con giudizio motivato;
13. abilitazione con il 60%.

